



TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati:

1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente -
2. FASANO dott.ssa Cristina - giudice -
3. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis c.p.c. e 22 D. Lgs. 150/11, iscritto al n. 6640/2021 V.G.

PROMOSSO DA

LEGISTA Marianna, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Fabio Fiore;

RICORRENTE

CONTRO

STEA Giovanni Francesco, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso;

RESISTENTE

NONCHE' CONTRO

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente *pro tempore*;

RESISTENTE CONTUMACE

E

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

INTERVENIENTE EX LEGE



Il Tribunale, letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 05.07.2022;

OSSERVA

Con ricorso ex artt. 22 D. Lgs. N. 150/2011 e 702 ter c.p.c., depositato in Cancelleria in data 30.11.2021 e ritualmente notificato, LEGISTA Marianna, quale prima candidata non eletta della lista "Popolari con Emiliano" alle elezioni regionali del settembre 2020, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della incompatibilità di STEA Giovanni Francesco e la conseguente declaratoria della decadenza dello stesso dalla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, alla quale il resistente era stato eletto all'esito delle elezioni amministrative per il rinnovo dei componenti del Consiglio Regionale del 20 e 21 Settembre 2020 ed a seguito di proclamazione dei soggetti eletti effettuata il 29.10.2020 dall'Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Bari.

Precisava che lo STEA si trovasse in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'art. 3 comma I n. 6 della Legge n. 154 del 23.04.1981 in quanto anche al momento della sua proclamazione era già stato messo in mora, avendo un'esposizione debitoria liquida, certa ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti della Regione Puglia ed aveva altresì ricevuto invano la notifica degli avvisi ex art. 46 D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.

Evidenziava, altresì, che la medesima circostanza si era già verificata alle precedenti consultazioni elettorali del 2015/2020 allorquando lo STEA aveva poi fatto ricorso alla procedura di sovraindebitamento ex artt. 8 e 9 della L. 3/2012, definita in data 10.02.2021 con l'omologa dell'accordo per la composizione della crisi, per effetto dei ricorsi iscritti ai NN. 2784/2015 e 2754/2020 R.G. Tribunale di Bari, alla cui pag. 11 lo stesso STEA aveva riconosciuto: *"di essere debitore nei confronti dell'Erario per la complessiva somma di € 2.657.847,34 (comprensiva di sanzioni, interessi ed altri oneri) per contributi previdenziali ed assistenziali, Irpef, Irap, ritenute fiscali operate e non versate..."*.

Allegava che lo STEA allorché aveva fatto ricorso a detta procedura di sovraindebitamento aveva, tra l'altro, ommesso sia di indicare la reale capacità reddituale del suo intero nucleo familiare (essendo il suo coniuge proprietaria di svariati cespiti immobiliari) sia di dichiarare di essere imputato nel procedimento penale incardinato al N. 3304/2019 innanzi al Tribunale di Bari, tuttora pendente (elementi di per sé ostativi alla procedura di sovraindebitamento).



Deduceva, in ogni caso, che tuttora lo STEA fosse debitore nei confronti della Regione Puglia nonostante stesse ricoprendo il ruolo di consigliere/assessore dell'Ente stesso, così trovandosi in un'un'evidente posizione di potenziale conflitto di interessi, come da ella già segnalato al Consiglio regionale con un esposto recante la data del 19.10.2021.

Oltre all'eccezione di incompatibilità, deduceva che lo STEA fosse incorso in decadenza ex art. 75 D.P.R. 445/2000 (secondo cui *"il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*) poiché all'atto della proclamazione dell'incarico di consigliere regionale aveva violato l'art. 46 lett. bb) del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) avendo "presumibilmente" omesso di dichiarare la pendenza a suo carico del citato procedimento penale.

Domandava, infine, dichiararsi l'incompatibilità dello STEA con la carica di consigliere regionale e la sua conseguente decadenza sia per la sussistenza per la causa di incompatibilità ex 3 comma I n. 6 della Legge n. 154 del 23.04.1981 sia per la violazione dell'art. 46 avendo omesso di dichiarare la pendenza a suo carico del procedimento penale, ordinandosi la sostituzione dello STEA nella carica di consigliere regionale con essa ricorrente in quanto soggetto avente diritto nella sua qualità di candidato posizionatosi al secondo posto nella graduatoria delle preferenze raccolte dalla lista "Popolari con Emiliano" nell'ambito della circoscrizione di Bari.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 21.02.2022 con apposita comparsa STEA Giovanni Francesco, il quale contestava tutto quanto *ex adverso* rappresentato e dedotto; più in particolare, deduceva la tassatività delle cause di incompatibilità perché incidenti sul diritto costituzionale all'elettorato passivo ex art. 51 Cost.

Evidenziava che nel caso di specie non poteva dirsi realizzata la causa di incompatibilità di cui all'art. 3 comma I n. 6 della Legge n. 154 del 23.04.1981, che prevede sia incompatibile con la carica di consigliere regionale *"colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Regione ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29.09.1973 n. 602"* per difetto di onere probatorio gravante sulla controparte processuale.

Precisava che l'esposto della ricorrente del 19.10.2021 (poi integrato il 25.10.2021 ed il 16.01.2022) gli era stato formalmente comunicato, che egli: *"nel momento presente... non ha nessun debito nei confronti della Regione"* e che: *"In verità, non aveva debito rilevante neppure al momento della presentazione dell'esposto della Legista...il sottoscritto ha posto in essere ogni"*



attività utile a dissipare ogni dubbio e perplessità, persino imponendo alla sua famiglia il sacrificio di materiali erogazioni di denaro, non strettamente necessarie, al solo fine di determinare una situazione del tutto inequivocabile di assenza totale di posizioni debitorie...”.

Documentava che la procedura di sovraindebitamento (N. 2754/2020 Tribunale di Bari) si era conclusa definitivamente e positivamente con provvedimento del 16.12.2021, col quale erano state cancellate le formalità pregiudizievoli, evidenziando tuttavia che tanto la predetta procedura quanto la pendenza di un procedimento penale a suo carico dovevano restare estranei al presente giudizio perché non incidenti sulla lamentata causa di incompatibilità.

Sulla base di tali considerazioni il resistente concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di “incompetenza del Tribunale in sede di Volontaria giurisdizione” ovvero per la pronuncia di “inammissibilità/improcedibilità” del ricorso per pregresso deliberato amministrativo di rigetto sulla medesima questione elettorale da parte del Consiglio Regionale (giammai impugnato dalla LEGISTA) e, nel merito, per il rigetto della domanda di controparte con liquidazione a proprio favore delle spese di lite.

La causa veniva istruita esclusivamente tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti in ragione del suo carattere meramente cartolare.

Indi, trasmessi gli atti al P.M. per il relativo parere (reso in data 24.02.2022 a favore dell'accoglimento del ricorso), all'udienza a trattazione scritta del 05.07.2022, le parti costituite depositavano le rispettive note scritte finali datate 28.06.2022 e 01.07.2022 ed il Collegio riservava la decisione.

Va detto preliminarmente che l'art. 22 del D. Lgs. N. 150/2011 (“*Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali*”) prevede che ai giudizi elettorali sia applicabile il rito di cognizione sommaria, disciplinato dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c.

Ancora, in via preliminare va precisato che l'eccezione di “*incompetenza del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione*” in favore del “Tribunale civile in sede di cognizione” sollevata dal resistente costituito in ordine alla errata iscrizione al ruolo “Volontaria Giurisdizione” del presente ricorso è destituita di fondamento sia perché l'istituto dell'incompetenza afferisce a Tribunali diversi e non può essere riferita a due Sezioni del medesimo Tribunale sia poiché, laddove si fosse incorsi in un errata iscrizione a ruolo della causa, ciò non ha leso in alcun modo il principio dell'effettività del contraddittorio ed il diritto di difesa della controparte, che si è costituita



tempestivamente ed ha usufruito dei giusti tempi processuali per contraddire, considerato che il ricorso andava ed è stato instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. nonchè andava trattato in sede collegiale con l'intervento obbligatorio del P.M., così come di fatto è avvenuto.

Invero, la Corte di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Il vizio dell'iscrizione della causa a ruolo... non determina ex se nullità processuale e resta sanato se la parte destinataria della notificazione dell'atto introduttivo, onerata dell'esame diligente dei suddetti registri, ne abbia comunque avuto conoscenza. Tale vizio inficia, invece, l'iscrizione ed il conseguente procedimento qualora impedisca alla parte di costituirsi tempestivamente, in violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio”* (Cass. Civ., Sez. I, 24/10/2011, n. 21960).

In ogni caso, a dire il vero, la ricorrente aveva originariamente iscritto il ricorso al ruolo “Contenzioso Civile” ma poi con provvedimento di questo Tribunale del 29.11.2021 è stata disposta la sua iscrizione al ruolo “Volontaria Giurisdizione” (errore, dunque, se mai vi fosse, comunque non imputabile alla parte ricorrente), che in concreto non ha apportato modifica alcuna, atteso che il medesimo Collegio della Prima Sezione Civile, per previsione tabellare, decide sui ricorsi in materia elettorale adottando il rito del procedimento sommario di cognizione.

In via preliminare, attesa la regolarità delle notifiche, deve dichiarare la contumacia della Regione Puglia.

Tuttavia, va chiarito che nelle controversie di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, la Regione non ha la qualità di litisconsorte necessario e la notificazione del ricorso al Presidente della Regione non ha la funzione di instaurare nei confronti della Regione un rapporto processuale, ma solo di dargli notizia del procedimento, con la conseguenza che l'omissione di tale notifica non determina l'inammissibilità della domanda (*cf.* Cass. Civ., Sez. I, n. 16205 del 28.12.2000).

In base a tali principi, dunque, la contumacia della Regione Puglia è irrilevante ai fini della presente decisione perché la stessa, non assumendo la qualità di litisconsorte necessario nella presente tipologia di giudizi, di fatto non è soggetto legittimato passivamente a contraddire, motivo per cui deve pervenirsi ad una declaratoria d'ufficio del suo difetto di legittimazione passiva.

La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che deve escludersi la legittimazione del Consiglio Regionale ad intervenire in giudizio poiché il giudizio in materia elettorale ha ad oggetto unicamente l'accertamento del diritto dell'eletto alla permanenza nella carica, non essendo ipotizzabile un ulteriore autonomo interesse dell'organo elettivo consiglio regionale alla sua



regolare composizione (che non viene posta in discussione quale che risulti il candidato avente diritto a ricoprire la carica di consigliere), e neppure un interesse, azionabile dinanzi al giudice ordinario, alla tutela di prerogative che si paventano suscettibili di essere lese dalla applicazione di una normativa statale ritenuta confliggente con la riserva di legge regionale prevista dal proprio statuto di autonomia. Ne deriva che va escluso l'interesse del consiglio regionale ad intervenire in un giudizio promosso per la dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità di un consigliere regionale (Cass. Civ., sez.I, 24/07/2006, n.16889).

Sempre preliminarmente va chiarito che è del tutto infondata l'ulteriore eccezione di *"inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione"* sollevata dallo STEA fondata sull'assunto che la LEGISTA avesse in precedenza instaurato analogo procedimento, però di natura amministrativa, innanzi al Consiglio Regionale della Puglia, conclusosi con un rigetto e con la conferma della compatibilità dello STEA con la carica di consigliere regionale (*cf.* verbale n. 29 del 18.01.2022 del Consiglio Regionale della Puglia).

Appare parimenti destituita di fondamento la circostanza addotta dal resistente costituito secondo cui la mancata impugnazione da parte della LEGISTA nel termine di 30 giorni (art. 22 comma IV D. Lgs. 150/2011) dalla pubblicazione della citata decisione del Consiglio Regionale avrebbe comportato la sua acquiescenza alle determinazioni regionali.

Ebbene, tutto ciò non risponde al vero perché per pacifico orientamento giurisprudenziale i due procedimenti, quello amministrativo innanzi al Consiglio Regionale e quello giurisdizionale innanzi al Tribunale Ordinario, sono del tutto autonomi (*ex multis*, sentenza della Corte Cost. n. 160 del 1997 a mente della quale: *"vi è coesistenza di due meccanismi diversi: il primo, quello contenzioso amministrativo, mira a rimuovere l'incompatibilità attraverso una procedura in contraddittorio che consente all'eletto di presentare osservazioni, prevedendo come extrema ratio la pronuncia di decadenza; l'azione popolare è costruita in modo tale da "cristallizzare la fattispecie" al momento della proposizione della domanda"*).

Sulla coesistenza dei due meccanismi di garanzia, la Corte Costituzionale ha chiarito alcuni principi cardine: *"l'autonomia dell'azione di fronte al giudice (pur in presenza del procedimento di contestazione dell'incompatibilità e della possibilità di rimediarsi, che la legge consente all'interessato nel medesimo procedimento) dipende dall'esistenza di interessi di ordine generale circa la garanzia più tempestiva possibile della legittima composizione degli organi elettivi e dalla necessità che l'attivazione di tale garanzia obiettiva non sia paralizzata da iniziative e procedure concorrenti, quali quelle che si svolgono di fronte ai consigli elettivi"* (Corte Cost. n. 357 del 1996).



Tantomeno, può dedursi l'acquiescenza dell'interessata dalla mancata impugnazione del deliberato amministrativo, se solo si considera che ella già in data 30.11.2022 aveva promosso ad analoghi fini la presente procedura giudiziale.

E comunque la pronuncia della Cass. Civ., Sez. I, n. 15104 del 16.07.2005 ha affermato che: *“Anche nel vigore dell'art. 70 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, l'azione popolare diretta alla dichiarazione di ineleggibilità (o di decadenza) dell'eletto si colloca, così come nel vigore della precedente disciplina, su un piano di assoluta autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida delle elezioni: nel correlativo giudizio, che involge posizioni di diritto soggettivo perfetto, i pieni poteri di cognizione del g.o., comprendenti anche quello di correggere il risultato delle elezioni, non sono influenzati da eventuali provvedimenti del Consiglio comunale nè il relativo procedimento amministrativo può incidere sulla proponibilità dell'azione giudiziaria. Pertanto detta azione popolare - mantenuta ferma anche nel nuovo testo unico a garanzia dell'interesse pubblico ad evitare il consolidamento di situazioni potenzialmente dannose all'ente stesso e come opportunità data al cittadino a tutela da deliberazioni consiliari che possono essere assoggettate a logiche politiche di maggioranza in difesa dei propri esponenti - come può ben essere proposta anche in assenza di un deliberato consiliare di convalida, così, corrispondentemente, prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto (ove adottato) deliberato. Da tanto ulteriormente consegue l'inapplicabilità all'azione popolare di un termine di decadenza legato alla pubblicazione di quel deliberato consiliare, rispetto al quale l'azione stessa è autonoma e dalla cui esistenza essa, appunto, prescinde”.*

Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e che pertanto debba essere accolto.

La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'incompatibilità e, conseguentemente, la decadenza di STEA Giovanni Francesco dalla carica di consigliere regionale ai sensi dell'art. 3 comma I n. 6 della Legge n. 154 del 23.04.1981 in quanto portatore di un debito liquido ed esigibile verso la Regione Puglia, a fronte del quale era già stato legalmente messo in mora ovvero in quanto portatore di un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detto ente, a fronte del quale aveva già ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del DPR 602/1973.

La normativa di riferimento per il caso di specie è la L. 154/1981, che è stata sì abrogata dall'art. 274 del D. Lgs. 267/2000 (con riferimento ai consiglieri comunali e provinciali), ma *“fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali”.*



L'art. 3 comma I n. 6 della Legge n. 154 del 23.04.1981 stabilisce, in particolare, l'incompatibilità/ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale di *“colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973”*.

Le cause di ineleggibilità impediscono l'elezione e la viziano, a meno che non siano rimosse, con le modalità ed entro i termini espressamente stabiliti, anteriormente alle elezioni mentre le cause di incompatibilità (di cui oggi ci si occupa) non incidono sull'elezione, ma impediscono di ricoprire la carica, tranne che non siano rimosse nei modi e nei tempi a detto fine fissati, dando luogo a decadenza, nel caso in cui ciò non accada (Corte Cost. n. 450 del 2000).

L'art. 7 commi III, IV, V e VI della L. 154/81, con precipuo riferimento ai termini prefissati dal Legislatore per rimuovere la causa di incompatibilità, prevede che: *“Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio”*.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso (comma aggiunto dall'art. 20 della L. n. 265 del 03.08.1999).

In altri termini, il Consiglio Regionale contesta al consigliere la causa *de qua*, e dà a questi dieci giorni per controdedurre o eliminare la causa medesima. Entro i successivi dieci giorni, il Consiglio delibera in via definitiva sulla causa e se la ritiene sussistente invita il Consigliere a rimuoverla. Qualora il Consigliere non la rimuova nei dieci giorni successivi è dichiarato decaduto. Dunque, il



consigliere a tutt'al più un numero complessivo di giorni 30 (10+10+10) per sanare la propria situazione di incompatibilità dall'epoca in cui gli è stata sollevata la relativa contestazione.

Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, per il sistema delineato dall'art. 2697 c.c., è onere di chi denuncia la causa di incompatibilità dimostrarla, mentre grava sulla controparte documentare, a sua volta, che detta causa è stata rimossa nel termine perentorio indicato dalla legge (cfr. Cass. n. 28842 /2011).

Nella fattispecie *de qua*, la ricorrente ha documentato la causa di incompatibilità, sussistente in capo allo STEA sia all'atto della sua proclamazione a Consigliere Regionale sia in data successiva e finanche dopo che l'esposto della LEGISTA del 19.10.2021 gli era stato formalmente comunicato, mentre il resistente non ha dimostrato di avere rimosso detta causa di incompatibilità nei termini perentori previsto dall'art. 7 della L.154/81.

In particolare, la LEGISTA ha versato in atti la Relazione istruttoria del Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia recante la data del 13.01.2022 (doc. n. 10 della ricorrente), da cui emerge che con nota prot. 5724 del 19.11.2021 a firma del Dirigente della Sezione Finanze era stato appurato che: *“alla data del 18.11.2021....sono risultate posizioni debitorie per intervenute iscrizioni a ruolo a carico del contribuente, Consigliere Francesco Giovanni Stea, per un importo pari ad €. 6.079,25 per il quale, a seguito di notifica di n° 14 cartelle di pagamento, non è seguito un versamento, sono stati notificati “invano” avvisi di intimazione (ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973)”* e veniva riferito: *“dell'esistenza di un debito di €. 1.979,42 per gli anni di imposta 2015 e 2016”*.

Oltre a dette posizioni debitorie dello STEA sussistenti alla data del 18.11.2021, dall'istruttoria espletata dagli Uffici Regionali (doc. n. 10 della ricorrente) è emerso che in data 13.12.2021 *“il Segretario Generale ha ricevuto per le vie brevi dal Consigliere Stea una dichiarazione di impegno a sanare la posizione debitoria rilevante ai fini della dichiarazione di incompatibilità, a cui è seguita la ricezione via e-mail di documentazione rilevante composta da: a) un estratto della banca dati sulla tassa automobilistica, in data 13.12.2021, ore 15.49, da cui emerge una posizione debitoria del Consigliere per un importo pari ad €. 8.762,37, relativa a ruoli riferiti agli anni dal 2011 al 2017 e dal 2020 al 2021; b) quietanze in data 14.12.2021 a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, per un importo complessivo di €. 8.054,72 riferito alla quasi totalità di detti ruoli”*”.

Nella medesima Relazione istruttoria del Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia (doc. n. 10 della ricorrente) è dato leggersi: *“in data 23.12.21 è pervenuta al Segretario Generale nuova comunicazione mail della Dirigente della Sezione Finanze, nella quale si legge:*



“Relativamente alla richiesta di aggiornamento circa la posizione debitoria del contribuente STEA, da una visura eseguita in data odierna emerge che il debito tributario risulta ridotto, peraltro solo in minima parte, rispetto alla posizione iniziale. Per quella che è la nostra esperienza, ciò potrebbe dipendere dai tempi tecnici di registrazione degli incassi a cura di Agenzia delle Entrate Riscossione...”

Nella citata Relazione istruttoria del Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia (doc. n. 10 della ricorrente) è infine riportato che: *“E’ successivamente pervenuta la nota della Dirigente della Sezione Finanze, afferente al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, prot.n.A00_117/prot/000131 dell’11.01.2022, acquisito al prot.20220000360 in pari data, con la quale “si comunica che dalla visura effettuata, in data odierna, nell’area riservata “Monito Enti” del sito dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione emerge che il debito tributario del contribuente Giovanni Francesco Stea risulta saldato”*.

Ebbene, ciò che emerge dall’istruttoria condotta dagli Uffici Regionali competenti è che a fronte di un esposto della LEGISTA risalente al 19.10.2021, lo STEA era effettivamente debitore nei confronti della Regione di cospicui importi alla data del 18.11.2021, del 13.12.2021 (ove venivano saldati solo in parte) e del 23.12.21 (epoca in cui il debito risultava ridotto solo in minima parte) e che costui ha definitivamente saldato la sua morosità, rimuovendo la relativa causa di incompatibilità, solo in data 11.01.2022 (ovvero, quasi tre mesi dopo dall’originario esposto del 19.10.2021 della LEGISTA e circa un mese e mezzo dopo dall’instaurazione del presente giudizio), con una palese inosservanza dei termini perentori prescritti ex lege dal citato art. 7.

Ciò è comprovato dal fatto stesso che nella seduta del 18.01.2022 del Consiglio Regionale, nel corso della quale è stata esclusa l’incompatibilità dello STEA all’esito del parallelo ed indipendente procedimento amministrativo, comunque il Presidente dava atto che : *“...allo stato degli atti e a seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici competenti, emerge che il consigliere Stea aveva un debito nei confronti della Regione Puglia che è stato completamente saldato, pagato estinto”* e lo stesso STEA precisava: *“...nel momento presente il sottoscritto non ha alcun debito nei confronti della Regione...”*, facendosi dunque riferimento esclusivamente all’attualità (cioè alla data del deliberato consiliare, peraltro successivo di tre mesi rispetto all’originario esposto della LEGISTA) senza osservanza e senza cenno alcuno ai termini prescritti dall’art. 7 per la rimozione della relativa causa di incompatibilità.

Dunque, dalle risultanze documentali emerge che, nel caso *de quo*, è stata accertata l’esistenza di una causa di incompatibilità ascrivibile in capo a STEA Giovanni Francesco all’atto della sua



proclamazione a Consigliere regionale, prorogatasi sino alla data dell'11.01.2022, nonché la sua mancata rimozione nei termini di legge a seguito della formale denuncia di incompatibilità effettuata dalla LEGISTA il 19.10.2021.

Effettivamente, come dedotto dalla ricorrente, gli Uffici regionali pare non abbiano rispettato la sequenza procedimentale prevista dall' art. 7, commi 3, 4, 5, 6 della Legge n. 154/1981 poichè dal momento della denuncia del 19.10.2021 a firma della LEGISTA, anziché procedere senza indugio seguendo la sequenza procedimentale dettata dal legislatore, solo all'esito di ben 9 sedute del Consiglio Regionale (tenutesi in data 26.10.2021; 09.11.2021; 23.11.2021; 30.11.2021; 02.12.2021; 14.12.2021; 23.12.2021; 24.12.2021 e 13.01.2022) hanno concluso il procedimento amministrativo a distanza di circa tre mesi, con la seduta finale tenutasi il 18.01.2022, così consentendo di fatto allo STEA di rimuovere la causa di incompatibilità oltre il termine prescritto *ex lege*.

Or dunque, nel caso di specie non solo è esistita la causa di incompatibilità ex art. 3 comma I n. 6 della Legge n. 154 del 23.04.1981 a carico dello STEA sino alla data dell'11.01.2022 (o quantomeno sino alla data del 13.12.2021, se solo si volesse ritenere verosimile che vi fossero stati dei ritardi dipendenti dai tempi tecnici di registrazione degli incassi a cura di Agenzia delle Entrate Riscossione) ma comunque non risultano essere stati rispettati i termini prescritti dall'art. 7 della Legge n. 154 del 23.04.1981 per la rimozione di detta causa, denunciata già il 19.10.2021 dalla LEGISTA e formalmente contestata allo STEA da tempo (come da lui stesso ammesso nella propria comparsa di costituzione), tant'è vero che si erano già celebrate ben 9 sedute del Consiglio Regionale sul prefato argomento.

La giurisprudenza di legittimità ha, in materia, enunciato il seguente principio di diritto: *“Una volta accertata la sopravvenienza di una causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale e la sua mancata rimozione nei termini previsti dalla legge (art. 6, comma 4, e art. 7, comma 6, dalla legge d.P.R. 23 aprile 1981 n. 154), è del tutto irrilevante che, al momento della decisione giurisdizionale, sia venuta meno la causa di incompatibilità stessa, avendo questa già spiegato i propri effetti, senza che possa ritenersi ammissibile alcuna rimozione tardiva”* (ex multis, Cass. Civ. n. 1465/1995; Cass. Civ., Sez. I n. 3684 del 27.03.2000).

Ebbene, la rimozione della causa di incompatibilità da parte dello STEA, accertata dagli organi regionali preposti alla data dell'11.01.2022 non può assumere rilevanza alcuna sulla presente pronuncia perché effettuata tardivamente.

La Corte di Cassazione civile, sez. I , 24/07/2006 , n. 16889 ha chiarito che: *“In tema di elettorato passivo, ai fini della tempestività della rimozione della causa di incompatibilità alla carica di*



consigliere regionale, il termine di dieci giorni dalla ricevuta notifica del ricorso, di cui all'art. 7 l. 23 aprile 1981 n. 154, è stabilito per soddisfare esigenze pubblicistiche e di ordine pubblico, certamente prevalenti sull'interesse particolare del singolo elettore ricorrente e sul principio dispositivo che regola il processo civile, sicché il decorso di tale termine resta insensibile ad eventi o scelte processuali del ricorrente medesimo, e financo alla successiva rinuncia, anche prima del decimo giorno, alla domanda di declaratoria di incompatibilità, tanto più che la rinuncia alla predetta domanda non comporta l'immediata ed automatica estinzione dell'instaurato giudizio elettorale, del quale è anche parte il pubblico ministero e nel quale possono intervenire altri cittadini elettori interessati alla sua prosecuzione”.

Dunque, lo STEA ha errato nell'asserire nella propria comparsa di costituzione che: *“Quel che conta... è che, al momento in cui il Consiglio Regionale se ne occupa, la causa (n.d.r. di incompatibilità) non sussista”* poiché ciò collide del tutto col disposto normativo di cui all'art. 7 della L. 154/1981, che sancisce invece un termine stringente con le scadenze e le decorrenze ivi meglio indicate.

Conseguentemente deve essere accolto il ricorso in oggetto.

Invero, dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente che lo STEA all'epoca della sua candidatura ed anche della sua proclamazione a consigliere regionale e, senza soluzione di continuità, sino alla data dell'11.01.2022 era debitore nei confronti della Regione Puglia e gli fosse stato notificato invano il relativo avviso di intimazione.

Emerge *ex actis* che lo STEA ha saldato la propria posizione debitoria solo in data 11.01.2022; comunque egli si è limitato a produrre nelle note scritte finali depositate il 01.07.2022 una documentazione parziale della istruttoria condotta dal Consiglio Regionale in sede amministrativa ed in particolare quella a sé favorevole, ovvero la nota del 19.11.2021 prot. A007149-20832 del Dirigente del Sezione Contenzioso amministrativo, attestante l'assenza *“allo stato attuale”* di alcuna pendenza debitoria con riferimento alla sola ipotesi di *“esistenza di un debito liquido ed esigibile verso la Regione per il quale sia stata attivata legale messa in mora”* (e non per la diversa ipotesi *“dell'esistenza di un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi sempre di competenza regionale per il quale sia stato notificato invano avviso di intimazione”*, per cui invece nella suddetta nota lo stesso dirigente, quale dirigente *ad interim* anche del Servizio Tributo Propri della Sezione Finanze precisava di aver inviato una diversa nota agli organi competenti) e quella del 07.12.2021 prot. 4161534 del Responsabile dell'Agenzia delle Entrate attestante che *“alla data odierna”* lo STEA *“non è titolare di iscrizioni a ruolo riferite a tributi IRAP e addizionale*



regionale IRPEF” (dichiarazione comunque parziale perché riferita solo ad alcune tipologie di imposte e non al complesso della sua posizione debitoria).

Dunque, non avendo saldato lo STEA il debito nei termini prescritti *ex lege* deve essere accolto il ricorso proposto dalla LEGISTA.

Per tutti i motivi esposti deve pertanto dichiararsi l'incompatibilità del resistente STEA alla carica di consigliere regionale alla Regione Puglia, ex art. 3 comma I n. 6 della Legge n. 154 del 23.04.1981, con conseguente declaratoria di decadenza dello stesso da tale carica; per l'effetto, deve disporsi la sostituzione del consigliere comunale oggi dichiarato decaduto con la ricorrente LEGISTA Marianna (ai sensi del comma XII dell'art. 22 del D. Lgs. 150/2011: *“Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo*).

Gli ulteriori motivi addotti dalla ricorrente, ovvero, da una parte, la pendenza di un procedimento penale a carico dello STEA – pur considerando che la Cassazione civile, sez. I, 19/05/199 n. 4824 ha comunque precisato: *“In tema di (ineleggibilità e) incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, la pendenza di un procedimento penale per reati commessi dall'eletto in danno dell'Ente territoriale è causa di incompatibilità dell'eletto stesso (ex lege n. 154 del 1981) tutte le volte in cui l'Ente si costituisca parte civile in sede penale”* e non è dato sapere se questo è il caso di specie – e, dall'altra, la pregressa procedura di sovraindebitamento afferente ad una pregressa situazione debitoria dello STEA, ormai definita con provvedimento conclusivo del febbraio 2021, ovvero l'eccepita decadenza ex D.P.R. 445/2000 debbono invece ritenersi tutti motivi assorbiti dalla presente pronuncia, in ragione dell'accoglimento del ricorso con riferimento alla causa di incompatibilità ex art. 3 comma I n. 6 della Legge n. 154 del 23.04.1981 dedotta in via principale nelle conclusioni rassegnate dalla LEGISTA.

All'accoglimento della domanda consegue la condanna del resistente STEA alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 54/14, valore indeterminabile complessità alta in ragione della peculiarità della materia del contendere nonché della concreta attività difensiva espletata.

Viceversa, in ragione della declaratoria d'ufficio del difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, in ordine alle spese della citata resistente, rimasta contumace, ci si riporta al principio di diritto a mente del quale: *“La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo*



diritto; sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Civ., Sez. II, n. 17432 del 19.08.2011 e Sez I, n. 9419 del 25.09.1997).

La presente ordinanza va immediatamente trasmessa in copia a cura del Cancelliere sia al Presidente della Regione Puglia, perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente, sia al Prefetto (art. 22 commi VI e XIII del D. Lgs. N. 150/2011).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

DICHIARA la contumacia della Regione Puglia;

DICHIARA d'ufficio il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia;

RIGETTA le eccezioni di “incompetenza” e di “inammissibilità o improcedibilità” sollevate dallo STEA;

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'incompatibilità di STEA Giovanni Francesco alla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3 comma I n. 6 della Legge n. 154 del 23.04.1981, e conseguentemente dichiara lo stesso decaduto da tale carica;

DISPONE l'immediata sostituzione del consigliere comunale oggi dichiarato decaduto con la ricorrente LEGISTA Marianna;

CONDANNA STEA Giovanni Francesco alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.243,48, di cui € 3.170,00 per compensi ed € 73,48 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;

NULLA a disporre sulle spese della Regione Puglia;

DISPONE la trasmissione della presente ordinanza in copia, a cura del Cancelliere, sia al Presidente della Regione Puglia perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente sia al Prefetto;

MANDA alla Cancelleria per ogni comunicazione e ulteriore adempimento di legge e competenza. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile, il 18 ottobre 2022.

IL GIUDICE rel.

dott.ssa Rosella Nocera

IL PRESIDENTE

dott. Saverio U. de Simone

